



**COMUNE DI GAETA**  
(Provincia di Latina)

\* \* \* \* \*

**REGOLAMENTO**

**di istituzione e funzionamento della Commissione  
Locale per il Paesaggio, ai sensi dell'art.148 del  
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n°42 e dell'art.2  
della Legge Regionale 22 giugno 2012 n°8**

\* \* \* \* \*

(Approvato con deliberazione consiliare n°76 del 21/11/2012)

## **ARTICOLO 1**

### **Indicazioni generali e finalità**

Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Gaeta, ai sensi dell'art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 2 della Legge Regionale 22 giugno 2012 n° 8.

La Commissione Locale per il Paesaggio, di seguito denominata per brevità Commissione, rappresenta l'organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione Comunale per le competenze attribuitele dalla Legge Regionale 22 giugno 2012 n° 8 e dalla Legge Regionale 06 Agosto 1999, n. 14 al fine di soddisfare i requisiti di adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione delle funzioni tra materia paesaggistica e urbanistico-edilizia richiesti dall'articolo 146, comma 6, del Decreto Legislativo 42/2004.

## **ARTICOLO 2**

### **Competenze della Commissione**

La commissione nell'esercizio delle funzioni amministrative è competente ad esprimere pareri obbligatori, non vincolanti nelle seguenti materie:

- a) autorizzazioni ex art. 146 del Decreto Legislativo 42/04 subdelegate ai comuni ai sensi della L.R. 8/12;
- b) parere in merito agli interventi di cui all'art. 149 del D.Lgs 42/04 comma 1 lettera a) per i quali l'unica alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici sia costituita dalla modifica della coloriture delle facciate;
- c) parere ambientale previsto dall'art. 32 della legge 28 febbraio 1985 n° 47.

## **ARTICOLO 3**

### **Composizione della Commissione**

La Commissione, conformemente alle previsioni di cui all'art. 2 comma 3 della L.R. n. 8/12, è composta da tre componenti, Architetti o Ingegneri iscritti al rispettivo ordine professionale da almeno 5 anni in possesso di qualificata e pluriennale

professionalità nella tutela del paesaggio, tale da assicurare l'adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche.

Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché degli ulteriori titoli professionali attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, dovranno risultare da curriculum individuale. Tale curriculum potrà altresì dar conto di eventuali ulteriori esperienze professionali dalla partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizioni di ordini professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio.

Con riferimento al titolo di studio è ammesso:

- Diploma di Laurea in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento);
- Laurea specialistica appartenente alle seguenti classi (Decreto ministeriale 28 novembre 2000) e lauree ad esse equiparate (D.M. del 5 maggio Equiparazione dei diplomi di laurea (DL):

classe: LS 03 - architettura del paesaggio;

classe: LS 04 - architettura e ingegneria edile;

classe: LS 28 - ingegneria civile;

classe: LS 38 - ingegneria per l'ambiente e il territorio;

classe: LS 54 - pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale

ed equipollenti.

Per i cittadini dell'Unione Europea il titolo di studio, qualora conseguito all'estero, deve essere riconosciuto equipollente al titolo di studio italiano prescritto e deve indicare la votazione conseguita. I candidati - cittadini italiani o dell'U.E. - che hanno conseguito il titolo di studio presso istituti esteri, devono essere in possesso del provvedimento di riconoscimento o equiparazione previsto dalla vigente normativa.

Alle sedute della Commissione partecipano il Responsabile del Procedimento o suo delegato, con le sole funzioni di segretario verbalizzante, e/o altro personale degli uffici comunali che abbiano competenze sui procedimenti oggetto di esame, allo scopo di illustrare le pratiche alla Commissione.

Ai sensi dell'art. 183 comma 3 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n°42 la partecipazione alle sedute della Commissione per il personale dipendente degli uffici comunali si intende a titolo gratuito.

## **ARTICOLO 4**

### **Incompatibilità e conflitto di interesse**

La carica di componente della Commissione è incompatibile con la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale. Non possono essere componenti della Commissione i parenti e gli affini degli amministratori dell'Amministrazione Comunale entro il terzo grado; i tecnici dipendenti dell'Amministrazione Comunale; i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; i soggetti che sono stati condannati con sentenza per reati contro la P.A., contro il patrimonio o altri gravi reati che, comunque, destano allarme sociale o che hanno carichi penali pendenti in proposito; i soggetti che hanno un contenzioso in atto con l'Amministrazione Comunale.

I componenti che a qualunque titolo abbiano sottoscritto i progetti sottoposti all'esame della Commissione o siano direttamente interessati alla trattazione di progetti o argomenti all'ordine del giorno, devono allontanarsi dall'aula per tutto il periodo della trattazione della pratica. Tale obbligo sussiste anche nelle ipotesi in cui le istanze siano inoltrate da parenti o affini fino al quarto grado del componente, dal coniuge o da professionisti che operano nel suo studio o con lui associati. Dell'osservanza degli obblighi di cui sopra deve essere fatta menzione nel verbale di seduta.

Con atto separato va altresì attestato (a pena di esclusione dell'istanza) nelle forme di cui alla Legge 04.01.1968 n° 15 e successive modifiche e/o integrazioni (autocertificazione D.P.R. 445/2000 - con copia documento di riconoscimento) il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3.

## **ARTICOLO 5**

### **Nomina, durata e compensi**

La Commissione è nominata con atto del Consiglio Comunale, previa acquisizione e valutazione dei curricula delle candidature presentate.

Copia del provvedimento istitutivo della Commissione, delle nomine dei membri e dei rispettivi curricula viene trasmessa alla Regione Lazio conformemente all'art. 2 comma 4 della L.R. n. 8/12;

La Commissione resta in carica per tutta la durata del mandato elettorale dell'Amministrazione che li ha nominati, continuando ad esercitare le sue funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione ed i suoi membri possono essere confermati una sola volta.

I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale. In tal caso il Consiglio Comunale procede alla nomina di un nuovo membro e da' mandato al Dirigente di indire un nuovo avviso pubblico. Il componente dimissionario resta comunque in carica fino alla nomina del sostituto che resterà in carica sino alla scadenza naturale del mandato.

I componenti della Commissione decadono per incompatibilità o conflitto di interesse, ove siano accertate le situazioni di cui al p.to 4 e per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale che provvede alla nomina di nuovo componente procedendo alla indizione di nuovo avviso pubblico. Il componente nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del mandato.

Il compenso previsto è pari a 15,00 € oltre oneri (IVA e CASSA) per ciascun parere espresso, da ripartire tra i componenti che sottoscrivono il parere.

Il rapporto sarà regolato per mezzo di convenzione sottoscritta come da schema in allegato C.

## **ARTICOLO 6**

### **Attività della struttura tecnico - amministrativa**

La struttura tecnico - amministrativa, individuata nella Sezione edilizia privata e nella sezione condono, ciascuno per le proprie competenze, predispone l'istruttoria delle pratiche da sottoporre all'esame della Commissione, a conclusione della quale dovrà essere espresso a cura del tecnico istruttore valutazione di ammissibilità urbanistica se trattasi di procedimenti di cui al D.P.R. 380/01 o di ammissibilità alla sanatoria se trattasi di procedimenti ex L. 47/85 - 724/94 - 326/03.

La Commissione esprimere sempre pareri obbligatori, non vincolanti per gli interventi di cui alla L.R. 8/12 riportati in allegato A.

Per gli interventi di cui alla L.R. 08/12 di cui riportato in allegato B, gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici è effettuata dal Responsabile del Procedimento e riportata quale valutazione conclusiva alla relazione tecnica istruttoria.

Qualora il Responsabile del Procedimento ritenga opportuno anche per interventi di cui all'allegato B può essere richiesto l'esame della Commissione.

## **ARTICOLO 7**

### **Convocazione e Funzionamento della Commissione**

La Commissione si riunisce in via ordinaria con cadenza settimanale, secondo calendario concordato tra i componenti della commissione ed il Dirigente del Settore competente ed in via straordinaria ogni volta che il Dirigente lo ritenga necessario con specifica convocazione da inviarsi a mezzo fax o a mezzo mail.

Le sedute della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando siano presenti almeno due commissari.

La Commissione esprime i propri pareri a maggioranza dei componenti e deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria. I pareri espressi possono riguardare esclusivamente le valutazioni in ordine alla tutela paesaggistica, con esplicita esclusione delle valutazioni a carattere urbanistico - edilizio. La commissione esprime i propri pareri prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, gli indirizzi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici e/o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica della tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene.

Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro o su apposite schede numerate e raccolte in appositi volumi. Nel verbale deve essere riportato il luogo e la data della riunione; il numero ed il nominativo dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta integrazione o supplementi istruttori.

Sugli elaborati esaminati dalla Commissione deve essere riportata la dicitura “*progetto allegato al parere n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_*”.

La Commissione è tenuta in via generale ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione comunque nel caso sia necessario la Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio e/o documentazione integrativa al fine di esprimere il parere.

Qualora la Commissione esprima un parere con prescrizioni architettoniche non sostanziali, che comporti la necessità di adeguamento del progetto, compete al responsabile del Procedimento verificare il rispetto di tali prescrizioni. questi potrà procedere al rilascio del provvedimento finale senza sottoporre nuovamente la pratica alla valutazione della Commissione.

Nei casi di cui all’art. 2 lettera b) l’espressione del parere verrà effettuata mediante sopralluogo in cantiere al fine di valutare campionature di colore appositamente predisposte sulle facciate oggetto di intervento.

**INTERVENTI DI CUI ALLA L.R. 08/12 PER I QUALI E' RICHIESTO ESAME DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO**

a) interventi indicati nell'Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni);

1. Incremento di volume non superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc.

2. interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti.

4. interventi sui prospetti degli edifici esistenti, quali:

- aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione;
- interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti;
- realizzazione o modifica di balconi o terrazze;
- inserimento o modifica di cornicioni, ringhiere, parapetti; chiusura di terrazze o di balconi già chiusi su tre lati mediante installazione di infissi;
- realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne.

**Solo qualora ricadano in zona A - Conservazione e Risanamento del PRG vigente**

5. interventi sulle coperture degli edifici esistenti, quali:

- rifacimento del manto del tetto e delle lattonerie con materiale diverso;
- modifiche indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici;

- modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde;
- realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca di piccole dimensioni;
- inserimento di canne fumarie o comignoli;
- realizzazione o modifica di finestre a tetto e lucernari;
- realizzazione di abbaini o elementi consimili

**Solo qualora ricadano in zona A - Conservazione e Risanamento del PRG vigente**

8. realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq;

9. realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici di piccole dimensioni (volume non superiore a 10 mc);

10. interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche, anche comportanti modifica dei prospetti o delle pertinenze esterne degli edifici, ovvero realizzazione o modifica di volumi tecnici. Sono fatte salve le procedure semplificate ai sensi delle leggi speciali di settore;

14. realizzazione di monumenti ed edicole funerarie all'interno delle zone cimiteriali;

15. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'art. 153, comma 1 del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi comprese le insegne per le attività commerciali o pubblici esercizi

**Solo in caso di soluzione progettuale non conforme alle previsioni di cui al regolamento approvato con Delibera Consiliare n. 110/01;**

16. collocazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali destinati ad attività commerciali e pubblici esercizi;

**Solo in caso di soluzione progettuale non conforme alle previsioni di cui al regolamento approvato con Delibera Consiliare n. 110/01;**

19. linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30;

21. interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione;

24. Installazione di impianti di radiocomunicazioni elettroniche mobili, di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra;

29. nuovi pozzi, opere di presa e prelievo da falda per uso domestico, preventivamente assentiti dalle Amministrazioni competenti, comportanti la realizzazione di manufatti in soprasuolo;

30. tombinamento parziale di corsi d'acqua per tratti fino a 4 m ed esclusivamente per dare accesso ad abitazioni esistenti e/o a fondi agricoli interclusi, nonché la riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua;

31. interventi di ripascimento localizzato di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antiersiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa;

32. ripristino e adeguamento funzionale di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi;

33. taglio selettivo di vegetazione ripariale presente sulle sponde o sulle isole fluviali;

34. riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 100 mq, preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti;

35. ripristino di prati stabili, prati pascolo, coltivazioni agrarie tipiche, mediante riduzione di aree boscate di recente formazione per superfici non superiori a 5000 mq, preventivamente assentiti dalle amministrazioni competenti;

36. taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricompresi nelle aree di cui all'articolo 136, comma 1, lettere c) e d), del Codice, preventivamente assentito dalle amministrazioni competenti;

37. manufatti realizzati in legno per ricovero attrezzi agricoli, con superficie non superiore a 10 mq;

38. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, per un periodo superiore a 120 giorni;

**Solo in caso di soluzione progettuale non conforme alle previsioni di cui al regolamento approvato con Delibera Consiliare n. 44/03;**

39. strutture stagionali non permanenti collegate ad attività turistiche, sportive o del tempo libero, da considerare come attrezzature amovibili

**Solo in caso di soluzione progettuale non conforme alle previsioni di cui al regolamento approvato con Delibera Consiliare n. 44/03;**

b) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

c) interventi da eseguirsi in zone di completamento, definite zone B dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 16 aprile 1968, n. 97 o ad esse equiparate;

d) varianti al progetto approvato che non abbiano natura di variazioni essenziali come definite dall'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia);

e) interventi, comprese le opere di urbanizzazione primaria, da realizzare in esecuzione di strumenti urbanistici attuativi comunque denominati, per i quali sia stato rilasciato preventivo parere paesaggistico favorevole e per i quali i medesimi piani contengano i tipi edilizi in scala non inferiore a 1:200;

g) opere che costituiscono pertinenze ed impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti;

i) interventi di cui alla legge regionale 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti) e successive modifiche;

l) interventi di cui agli articoli 3, 3bis, 3ter, 4 e 5 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale) e successive modifiche, limitatamente a quelli realizzabili previa denuncia di inizio attività.

## ALLEGATO B

### INTERVENTI DI CUI ALLA L.R. 08/12 PER I QUALI LA CONFORMITA' PAESAGGISTICA E' VALUTATA DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

a) interventi indicati nell'Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni);

3. interventi di demolizione senza ricostruzione o demolizione di superfetazioni

4. interventi sui prospetti degli edifici esistenti, quali:

- aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione;
- interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti;
- realizzazione o modifica di balconi o terrazze;
- inserimento o modifica di cornicioni, ringhiere, parapetti; chiusura di terrazze o di balconi già chiusi su tre lati mediante installazione di infissi;
- realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne

#### **Ad eccezione degli interventi che ricadono in zona A - Conservazione e Risanamento del PRG vigente**

5. interventi sulle coperture degli edifici esistenti, quali:

- rifacimento del manto del tetto e delle lattonerie con materiale diverso;
- modifiche indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici;
- modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde;
- realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca di piccole dimensioni;

- inserimento di canne fumarie o comignoli;
- realizzazione o modifica di finestre a tetto e lucernari;
- realizzazione di abbaini o elementi consimili

**Ad eccezione degli interventi che ricadono in zona A - Conservazione e Risanamento del PRG vigente**

6. modifiche che si rendono necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica ovvero per il contenimento dei consumi energetici degli edifici;

7. realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra ovvero parzialmente o totalmente interrato, con volume non superiore a 50 mc, compresi percorsi di accesso ed eventuali rampe. Ogni successivo intervento di realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziale allo stesso immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria;

11. realizzazione o modifica di cancelli, recinzioni, o muri di contenimento del terreno;

12. interventi di modifica di muri di cinta esistenti senza incrementi di altezza;

13. interventi sistematici nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, quali: pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili di larghezza non superiore a 4 m, modellazioni del suolo, rampe o arredi fissi;

15. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'art. 153, comma 1 del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi comprese le insegne per le attività commerciali o pubblici esercizi

**Solo in caso di soluzione progettuale conforme alle previsioni di cui al regolamento approvato con Delibera Consiliare n. 110/01;**

16. collocazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali destinati ad attività commerciali e pubblici esercizi;

**Solo in caso di soluzione progettuale conforme alle previsioni di cui al regolamento approvato con Delibera Consiliare n. 110/01;**

17. interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: adeguamento di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine e marciapiedi, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, nonché quelli relativi alla realizzazione di parcheggi a raso a condizione che assicurino la permeabilità del suolo, sistemazione e arredo di aree verdi;

18. interventi di allaccio alle infrastrutture a rete, ove comportanti la realizzazione di opere in soprasuolo;

20. adeguamento di cabine elettriche o del gas, ovvero sostituzione delle medesime con altre di tipologia e dimensioni analoghe;

22. installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne;

23. parabole satellitari condominiali e impianti di condizionamento esterni centralizzati, nonché impianti per l'accesso alle reti di comunicazione elettronica di piccole dimensioni con superficie non superiore ad 1 mq o volume non superiore ad 1 mc;

25. installazione in soprasuolo di serbatoi di GPL di dimensione non superiore a 13 mc, e opere di recinzione e sistemazione correlate;

26. impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni esterne, lo stoccaggio dei prodotti e canne fumarie;

27. posa in opera di manufatti completamente interrati (serbatoi, cisterne etc.), che comportino la modifica della morfologia del terreno, comprese opere di recinzione o sistemazione correlate;

28. pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq;

38. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, per un periodo superiore a 120 giorni;

**Solo in caso di soluzione progettuale conforme alle previsioni di cui al regolamento approvato con Delibera Consiliare n. 44/03;**

39. strutture stagionali non permanenti collegate ad attività turistiche, sportive o del tempo libero, da considerare come attrezzature amovibili

**Solo in caso di soluzione progettuale conforme alle previsioni di cui al regolamento approvato con Delibera Consiliare n. 44/03;**

f) installazione sugli edifici esistenti, con esclusione delle zone A, come definite dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, o ad esse equiparate, di pannelli solari, termici e fotovoltaici, anche se di superficie superiore a 25 mq;

h) posa in opera di nuove condotte di fognatura, condotte idriche, reti urbane di distribuzione del gas interrate, di linee elettriche a tensione non superiore a 20 KV ovvero, se interrate, di qualunque tensione, nonché di cabine elettriche e per telecomunicazioni.



**COMUNE DI GAETA**  
*Provincia di Latina*

-----

Il Dipartimento

Settore Urbanistica

**CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI CUI ALLA L.R. N. 08/12  
E ART. 32 DELLA L. 47/85 DI SUB-DELEGA AI COMUNI DI FUNZIONI  
AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE**

REP. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso gli  
Uffici del Il Dipartimento - Settore Urbanistica,

**FRA**

L'\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_ il \_\_.\_\_.\_\_\_\_, dirigente del Il Dipartimento - Settore  
Urbanistica del Comune di Gaeta, giusta decreto sindacale prot. \_\_\_\_\_  
dell'\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse  
del Comune di Gaeta (C.F.: 00142300599);

**E**

L'\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_, residente in  
\_\_\_\_\_ iscritto/a al n. \_\_\_\_\_ dell'Ordine degli  
\_\_\_\_\_ della provincia di \_\_\_\_\_;

**PREMESSO**

Che con deliberazione n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ il C.C. ha nominato l'\_\_\_\_\_,  
quale componente della Commissione Comunale del Paesaggio di cui all'art. 148  
del D.Lgs 42/04;

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO APPRESSO**

Art. 1) L'Amministrazione Comunale di Gaeta, come sopra rappresentata, in  
esecuzione degli atti richiamati in premessa conferisce incarico all'\_\_\_\_\_  
quale componente della Commissione Comunale per il paesaggio;

Art. 2) il presente incarico sarà normato dal Regolamento di istituzione e funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi dell'art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 2 della Legge regionale 22 giugno 2012 n. 8 approvato dal Consiglio Comunale con D.G.c. n. \_\_\_\_\_;

Art. 3) Il tecnico incaricato dichiara di aver preso visione del regolamento sopracitato;

Art. 4) i corrispettivi verranno liquidati semestralmente sulla base di specifico rendiconto presentato dal professionista e verificato dal responsabile dell'Ufficio Paesistico;

Art. 5) il professionista per sé, eredi ed aventi causa, elegge domicilio presso la casa comunale di Gaeta per quanto attiene la presente convenzione e riconosce elusivamente il foro di Latina competente a dirimere eventuali contraddittori che potessero sorgere nella interpretazione ed applicazione della presente convenzione;

Art. 6) l'incarico di cui alla presente convenzione è soggetto ad IVA in virtù del primo comma dell'art. 13 del D.P.R. 28.10.1971 n. 683;

Art. 7) la presente scrittura privata è soggetta a registrazione fiscale solo in caso di uso con spese, nessuna esclusa, a totale carico del professionista.

IL DIRIGENTE del II DIPARTIMENTO

IL PROFESSIONISTA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_